ISTITUTO SUPERIORE
"GUGLIELMO MARCONI"
Sede legale Via G.B.Basile - Sede Operativa Via A. M. Pirozzi
80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081/8945777 fax 081/3302641
Codice Meccanografico NAIS13700L - C.F.: 95274980630
E-mail: nais13700l@istruzione.it – Pec: nais13700l@pec.istruzione.it
Sito web: www.ismarconi.edu.it

Circ. 5

I.S. - "G. MARCONI"-GIUGLIANO IN CAMPANIA
Prot. 0013546 del 08/08/2025
II (Uscita)

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE E ALTRE ATTIVITA' DIVIETO EFFETTUAZIONE LEZIONI PRIVATE AGLI STUDENTI DELLO STESSO ISTITUTO

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Le esclusioni dal regime autorizzativo

Ai sensi del comma 6 sono esclusi da autorizzazione categoricamente e senza tentennamento alcuno i compensi derivanti:

1. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3. dalla partecipazione a convegni e seminari;
4. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
6. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione "nonché di docenza e di ricerca scientifica" (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013

Le condizioni per le autorizzazioni

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti, ad eccezione di quelli per i quali non necessitano autorizzazioni, sono le seguenti:

– la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico.

Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
– il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
– la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

A tutto il personale docente è consentito l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del DS, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.
Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale. Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;
- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente . Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- nuovamente qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati La legge 190/2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Obblighi di comunicazione
Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

Pertanto:
Per il personale docente o ATA, interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni
- si chiede di accertarsi che l'ente che intende conferirgli l'incarico abbia richiesto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico e accertarsi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata;
- Si prega di far compilare all'ente conferente l'incarico il modello che solitamente le pubbliche amministrazioni dispongono, indipendentemente dai modelli forniti dall'ente. Le voci eventualmente previste, infatti, devono essere compilate tutte con cura, come previsto dalla normativa e dall'amministrazione conferente.
- se l'incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e,f,f-bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione; l'attività esercitata senza autorizzazione deve comunque svolgersi senza un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente

Incompatibilità tra insegnamento e lezioni private impartite ad alunni dello stesso Istituto Si ricorda ai docenti che, come da Decreto Legislativo 297/1994, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", è considerato incompatibile (e quindi è vietato) dare lezioni private a un alunno dell'istituto, e, a maggior ragione, della classe in cui si insegna. "Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto" (art. 508, c. 1). "Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto" (art. 508, c. 5). Inoltre, per deontologia professionale, nonché per rispetto del proprio ruolo professionale, si consiglia agli insegnanti di evitare di coinvolgere gli alunni e le loro famiglie in attività che, pur esterne alla scuola, mescolino in maniera inopportuna la sfera istituzionale e la sfera privata.

Si invita il personale interessato ad osservare scrupolosamente la normativa citata nella presente.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina NUGNES
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/9

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina **NUGNES**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/9